



**LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE DEGLI
ELABORATI TECNICI COMUNALI A
SUPPORTO DEGLI “ACCORDI DI
PIANIFICAZIONE” PREVISTI DAL PIANO
TERRITORIALE PROVINCIALE**

Negli anni della formazione del Piano Territoriale Provinciale si è assistito al ritorno nel dibattito disciplinare e nella pratica amministrativa, nazionale e europea, della pianificazione di scala vasta, con un'accezione sempre più marcata di pianificazione strategica. Ciò ha stimolato la ricerca delle forme di coordinamento fra attori e di forme partenariali e lo sviluppo di diverse forme di programmazione negoziata.

Anche per questi motivi l'impronta che si è voluta dare al PTP non è stata quella di strumento prevalentemente orientato al controllo/veto/autorizzazione delle trasformazioni fisiche del territorio, ma di strumento necessario al governo di uno sviluppo territoriale sostenibile, intendendo con "governo" la capacità di indirizzare e di coinvolgere nel processo decisionale e attuativo tutti i soggetti, istituzionali e non, che concorrono alla definizione dell'assetto infrastrutturale e insediativo del territorio (in particolare i Comuni), e con "sviluppo sostenibile" gli obiettivi di tutela e valorizzazione del patrimonio storico e paesistico e le condizioni di compatibilità delle trasformazioni territoriali con la difesa dell'ambiente e delle sue risorse e la prevenzione del rischio idrogeologico.

Di qui la scelta di dare al PTP di Novara il valore di Piano Paesistico e la sua natura di Piano di indirizzo strategico, nel quale i vincoli e le prescrizioni sono sostanzialmente limitati agli aspetti direttamente o indirettamente ambientali, e le scelte programmatiche sono soprattutto espresse in termini di indirizzi e di direttive, che rispettano l'autonomia delle diverse competenze, ma impegnano alla coerenza a obiettivi condivisi, al coordinamento e alla concertazione sia la pianificazione locale e di settore sia l'attuazione degli interventi.

Dal 2004 ad oggi il panorama della Pianificazione d'area vasta ha subito un profondo mutamento:

- a livello regionale l'adozione del "Piano Paesaggistico Regionale" (4/08/2009) e l'approvazione del "Nuovo Piano Territoriale Regionale" (21/07/2011), strumento che interpreta la struttura del territorio, riconosce gli elementi caratterizzanti le varie parti del territorio (fisici, ecologici, paesaggistici, culturali, insediativi, infrastrutturali e urbanistici) e stabilisce le regole per la conservazione, riqualificazione e trasformazione;
- a livello nazionale, ad esempio con la serie di variazioni (le ultime intervenute nel 2008) che hanno modificato il D.Lgs 42/2004 "Decreto Urbani", con profonde ricadute sulle competenze in materia paesaggistica, tra cui la sostanziale restituzione allo Stato (Ministero) della competenza sulla tutela del paesaggio;
- in ultima analisi il profondo mutamento di ruolo che stanno subendo le Province.

Inoltre dal 2004 ad oggi sono intervenute modifiche sulla normativa nazionale e regionale, ad esempio le leggi su commercio, antenne, direttive sui RIR, ecc.

Nonostante l'evolversi delle politiche e delle dinamiche territoriali, l'"Accordo di Pianificazione" rimane uno strumento utile ed attuale per concordare obiettivi e scelte di sviluppo di scala sovracomunale, nonché per concordare la formazione e l'attuazione dei rispettivi strumenti di pianificazione e relative varianti, in presenza di sostanziali caratteristiche omogenee di valore paesistico-ambientale, ovvero di stretta integrazione ed interdipendenza degli assetti economici ed insediativi, così come riconosciuti dal P.T.P..

In alcuni casi per individuare aree di nuovo impianto, il PTP prevede l'obbligatorietà dell'"Accordo di Pianificazione" di cui all'art.1.5 delle NTA, coordinato dalla Provincia e sottoscritto da tutti i Comuni interessati da quello specifico ambito.

Rimane inoltre lo strumento più adatto alla sperimentazione della perequazione urbanistica e/o perequazione territoriale, anche se quest'ultima in particolare risulta di difficile applicazione per la mancanza di una codificazione normativa per la nostra regione, un limite applicativo nella dimensione del piano comunale e nella preventiva selezione delle aree suscettibili di trasformazione.

Alla luce di tutto ciò è stato redatto questo documento sulla base dell'esperienza maturata dall'ufficio Urbanistica e Piano Territoriale in questi anni di applicazione del Piano Territoriale

Provinciale, al fine di fornire un supporto all'attività dei Comuni che intraprendono la stipula degli "Accordi di Pianificazione".

NATURA DELL'ACCORDO DI PIANIFICAZIONE

L'Accordo di Pianificazione è lo strumento attraverso il quale la Provincia ed i Comuni possono utilizzare per concordare obiettivi e scelte di sviluppo di scala sovracomunale, nonché per concordare la formazione e l'attuazione dei rispettivi strumenti di pianificazione e relative varianti, in presenza di sostanziali caratteristiche omogenee di valore paesistico-ambientale, ovvero di stretta integrazione ed interdipendenza degli assetti economici ed insediativi, così come riconosciuti dal P.T.P.

L'Accordo deve comunque essere sviluppato nel rispetto delle finalità e degli obiettivi del PTP e persegue la coerenza del sistema di programmazione e pianificazione territoriale.

Tale strumento è normato dall'Art. 1.5 delle NTA del PTP e si sostanzia in un documento che esplicita chiaramente le intese raggiunte, gli impegni ed i tempi di attuazione conseguenti, accompagnato dai necessari elaborati tecnici che comunque contengono una cartografia a scala non inferiore a 1:10.000, ove è riportato il coordinamento delle scelte pianificatorie assunte e/o da recepire nella rispettiva strumentazione urbanistica.

Agli Accordi di Pianificazione si applica, per quanto non indicato al presente articolo, la disciplina propria degli accordi tra amministrazioni di cui all'art. 15 della L. 241/90; in particolare a decorrere ai sensi del su citato articolo, dall' 1/01/2013, devono essere sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del D.L.vo n. 82/2005, pena la nullità degli stessi.

Piano Territoriale Provinciale

Art. 1.5. delle N.T.A. Accordi di pianificazione

1. *Il P.T.P. della Provincia di Novara prevede particolari forme di cooperazione e coordinamento in ambiti territoriali che presentano specifiche situazioni di sensibilità ambientale e/o di complessità o elevato carico insediativo, nonché nei casi in cui le scelte della strumentazione urbanistica locale possono comportare significativi effetti di rilievo sovracomunale: lo strumento utilizzato per tali forme di collaborazione, cooperazione e coordinamento viene definito "accordo di pianificazione" ed è normato dai commi successivi del presente articolo.*
2. *La Provincia ed i Comuni possono promuovere "accordi di pianificazione" per concordare obiettivi e scelte di sviluppo di scala sovracomunale, nonché per concordare la formazione e l'attuazione dei rispettivi strumenti di pianificazione e relative varianti, in presenza di sostanziali caratteristiche omogenee di valore paesistico-ambientale, ovvero di stretta integrazione ed interdipendenza degli assetti economici ed insediativi, così come riconosciuti dal P.T.P.*
3. *I Comuni possono altresì stipulare "accordi di pianificazione" per l'esercizio in collaborazione di tutte o parte delle funzioni di pianificazione urbanistica, ovvero per l'elaborazione in forma associata degli strumenti urbanistici e per l'eventuale costituzione di un apposito ufficio di piano per l'attuazione/gestione degli stessi.*
4. *Alla definizione dell'"accordo di pianificazione" partecipano necessariamente gli Enti territoriali interessati e/o individuati esplicitamente dalle disposizioni del P.T.P.; l'Amministrazione procedente può altresì far intervenire tutte le altre amministrazioni competenti al rilascio di pareri, nulla osta e/o specifici atti di assenso, ovvero coinvolte od interessate dall'esercizio delle funzioni di pianificazione territoriale ed urbanistica, con specifico riferimento alla successiva attuazione dei contenuti dell'"accordo di pianificazione" del caso.*
5. *Qualora ritenuto opportuno, in relazione agli specifici contenuti dell'"accordo di pianificazione", l'amministrazione procedente può attivare una specifica concertazione con le associazioni economiche e sociali, chiamandole a concorrere alla definizione degli obiettivi e delle scelte strategiche del caso, acquisendone in tal senso valutazioni e proposte nel merito.*
6. *Ogni amministrazione partecipa alla definizione dell'"accordo di pianificazione" con un unico rappresentante legittimato dagli organi istituzionalmente competenti ad esprimere definitivamente ed in modo vincolante le valutazioni, le volontà e gli impegni dell'Ente; tali rappresentanti possono comunque essere accompagnati dai rispettivi tecnici e/o dai professionisti incaricati di strumenti di pianificazione ed urbanistici interessati, in veste di consulenti.*
7. *Qualora ritenuto opportuno dai soggetti partecipanti, l'"accordo di pianificazione" può prevedere specifiche modalità di "perequazione territoriale", praticate anche mediante l'eventuale costituzione di un apposito fondo finanziato dagli Enti Locali interessati con riserve proprie e/o con quote dei proventi degli oneri di urbanizzazione e/o delle entrate fiscali conseguenti alla realizzazione degli interventi oggetto dell'accordo.*
8. *Agli accordi di pianificazione si applica, per quanto non indicato al presente articolo, la disciplina propria degli accordi tra amministrazioni di cui all'art. 15 della L. 241/90 e s.m.i..*
9. *L'accordo di pianificazione si conclude, nei tempi più brevi possibili, con la definizione di un documento che esplicita chiaramente le intese raggiunte, gli impegni ed i tempi di attuazione*

conseguenti, accompagnato dai necessari elaborati tecnici che comunque contengono una cartografia a scala non inferiore a 1:10.000, ove è riportato il coordinamento delle scelte pianificatorie assunte e/o da recepire nella rispettiva strumentazione urbanistica.

10. Qualora l'accordo di pianificazione dovesse proporre, già in sede di sua definizione, una variazione degli strumenti urbanistici vigenti, allo stesso si applicano le norme nazionali e regionali relative agli accordi di programma, con particolare riferimento alla Deliberazione della Giunta Regionale n° 27-232223 del 24/11/97 "Assunzioni di direttive in merito al procedimento amministrativo sugli accordi di programma. L.R. 51/97 art. 17".

11. Per la definizione dei contenuti tecnici degli "accordi di pianificazione" di propria competenza e necessari all'attuazione del P.T.P., la Provincia di Novara, oltre della quotidiana attività di assistenza tecnica fornita dall'"Ufficio di Piano", può altresì avvalersi del supporto tecnico-scientifico della "Commissione Territorio" di cui al successivo articolo 1.8.

OGGETTO DELL'ACCORDO DI PIANIFICAZIONE - CASISTICA

I Comuni hanno l'obbligo di stipulare un "Accordo di Pianificazione" coordinato dalla Provincia e sottoscritto da tutti i Comuni interessati nei seguenti casi:

- **nel caso di insediamenti produttivi sottoposti all'Art. 4.1 delle NTA del Piano Territoriale Provinciale (perimetrato nella Tavola B del P.T.P.): "Aree di riorganizzazione e concentrazione degli insediamenti produttivi in corrispondenza dei caselli autostradali",**
se queste hanno estensione sovracomunale. In tal caso infatti la progettazione ed approvazione dei piani per gli insediamenti produttivi e/o degli strumenti urbanistici esecutivi deve avvenire contestualmente in forma coordinata tra gli enti territorialmente competenti; in caso diverso la Provincia promuove la definizione di uno specifico "accordo di pianificazione" di cui all'art. 1.5 che stabilisce le scelte di pianificazione di indirizzo insediativo (con indicazione dei dati di localizzazione, dimensionamento, accessibilità) da seguire al momento dell'attuazione della pianificazione urbanistica esecutiva di competenza dei singoli Comuni;
- **nel caso di individuazione di ulteriori aree di nuovo impianto per attività produttive, terziarie e di servizio sottoposte all'Art. 4.3 del P.T.P. (perimetrato nella Tavola B del P.T.P.): "Ambiti di individuazione coordinata delle opportunità insediative per le attività produttive, terziarie e di servizio",**
se queste sono di estensione superiore a 20.000 mq. di superficie territoriale, richiede comunque la preventiva definizione di un "accordo di pianificazione" di cui all'art. 1.5, da quello specifico ambito.¹
- **Nel caso di individuazione di ulteriori aree di nuovo impianto per attività produttive Su tutto il territorio provinciale, all'esterno dei perimetri riportati alla Tavola B) ai sensi degli articoli 4.1, 4.2 e 4.3 delle NTA del PTP, fatti comunque salvi gli ampliamenti ed i completamenti in stretta contiguità delle aree già esistenti e fatte salve le previsioni della strumentazione urbanistica vigente alla data di approvazione del P.T.P.,**
se queste hanno superficie territoriale superiore a 20.000 mq. Queste nuove aree potranno essere individuate esclusivamente a seguito della definizione di un apposito "accordo di pianificazione" di cui all'art. 1.5, da stipularsi tra il Comune interessato e la Provincia di Novara: in caso di motivate esigenze (per "impatti" territoriali, infrastrutturali, ambientali di scala sovracomunale) la Provincia di Novara potrà invitare alla definizione del citato "accordo di pianificazione" anche gli altri Comuni eventualmente coinvolti dalla nuova localizzazione.
- **nel caso di individuazione di nuove destinazioni funzionali per "medie e grandi strutture di vendita" all'interno di "Ambiti di individuazione coordinata delle opportunità insediative per le attività produttive, terziarie e di servizio", (Art. 4.3 del P.T.P. - perimetrato nella Tavola B del P.T.P.) che siano anche comprese nel PTO dell'Ovest Ticino settentrionale (Art. 4.15 delle NTA del PTP):**

¹ In assenza dell'accordo di pianificazione di cui al comma precedente, è comunque sempre fatta salva la possibilità di ampliare e completare funzionalmente le aree produttive già esistenti e previste dalla strumentazione urbanistica vigente alla data di approvazione del P.T.P., esclusivamente se tali ampliamenti risultano contigui ad ambiti territoriali già dotati delle necessarie opere di urbanizzazione primaria e non comportano un incremento superiore a 50.000 mq di superficie territoriale.

In particolare, lungo l'asse della S.S. 32 tali nuove destinazioni funzionali possono essere localizzate esclusivamente a seguito della definizione di uno specifico "accordo di pianificazione" tra Provincia di Novara e Comuni interessati.

I Comuni hanno facoltà di stipulare un "Accordo di Pianificazione" coordinato dalla Provincia e sottoscritto da tutti i Comuni interessati nei seguenti casi:

- **Ai sensi dell'Art. 2.4 delle NTA del PTP mediante uno specifico "accordo di pianificazione" di cui all'art. 1.5 delle NTA del PTP, tra la Provincia ed i Comuni interessati,**
possono essere maggiormente dettagliati i perimetri delle "zone di salvaguardia" che vengono promosse dalla Provincia (ai sensi dell'art. 5 L.R. n°12/90) o di "aree contigue" (ai sensi dell'art. 32 L.S. n°394/91), nei seguenti ambiti territoriali riportati nella Tavola A) di progetto:
 - la valle del Sizzano;
 - le aree di salvaguardia del Parco della valle del Ticino.Le specifiche tutele e salvaguardie su tali aree dovranno poi essere disposte dalla strumentazione urbanistica locale nel rispetto delle direttive di cui ai commi 3, 3.1, 3.2 dello stesso articolo.

- **Ai sensi dell'Art. 2.6 delle NTA del PTP mediante uno specifico "accordo di pianificazione" di cui all'art. 1.5 delle NTA del PTP, tra la Provincia ed i Comuni interessati,**
la Provincia può attivare l'elaborazione dei Piani Paesistici Provinciali con gli enti territoriali interessati; può inoltre promuovere specifici accordi di programma, o altre procedure negoziali, con la Regione, le Province contermini, le Comunità montane per la realizzazione di interventi complessi di livello territoriale. Anche i Comuni i cui territori sono interessati dai perimetri riportati in Tav. A), qualora la Provincia non abbia già provveduto, attraverso un accordo di pianificazione o altra forma di intesa, possono proporre alla Provincia una bozza di Piano Paesistico per l'intera area.

La Provincia ha facoltà di stipulare un "Accordo di Pianificazione" coordinato dalla Provincia e sottoscritto da tutti i Comuni interessati nei seguenti casi:

- **Ai sensi dell'Art. 4.6 "Aree di riqualificazione funzionale ed ambientale dei territori urbani lungo tracciati stradali storici" delle NTA del PTP mediante uno specifico "accordo di pianificazione" di cui all'art. 1.5 delle NTA del PTP, tra la Provincia ed i Comuni interessati,**
la Provincia può coordinare i processi di trasformazione e riqualificazione delle fasce di territorio urbano limitrofe ai tracciati stradali storici.
Ciò al fine di promuovere azioni di pianificazione coordinata e di attuazione concertata degli interventi all'interno dei perimetri individuati per sostenere processi di riqualificazione urbana e ambientale secondo un indirizzo direttore definito tramite schede di approfondimento e tramite azioni di pianificazione locale da attuare per mezzo della formazione di strumenti urbanistici esecutivi e/o di programmi integrati di riqualificazione urbana.

- **Ai sensi dell'Art. 4.9 delle NTA del PTP "Aree urbane di concentrazione dei servizi pubblici di rango provinciale", mediante uno specifico "accordo di pianificazione" di cui all'art. 1.5 delle NTA del PTP, tra la Provincia ed i Comuni interessati,**
la Provincia promuove la concertazione con gli Enti Locali per la definizione, unitamente con l'ASL competente, della distribuzione e della localizzazione sul territorio delle sedi di servizi sanitari.
- **Ai sensi dell'Art. 4.12 delle NTA del PTP "Aree di concentrazione di funzioni turistiche da riqualificare", mediante uno specifico "accordo di pianificazione" di cui all'art. 1.5 delle NTA del PTP,**
la Provincia esercita funzioni di coordinamento delle previsioni urbanistiche comunali in merito a tali aree, poste sulla sponda meridionale del lago Maggiore, qualora non si provveda alla formazione di strumenti urbanistici intercomunali; con la partecipazione dei Comuni competenti per territorio. Ciò al fine di realizzare lo sviluppo e la qualificazione degli insediamenti turistici in un quadro di compatibilità ambientale.
- **Ai sensi dell'Art. 4.15 delle NTA del PTP "Ambito territoriale dell'Ovest Ticino settentrionale sottoposto a specifico P.T.O.", mediante uno specifico "accordo di pianificazione" di cui all'art. 1.5 delle NTA del PTP,**
si possono approfondire maggiormente i contenuti ed eventualmente modificare i confini del perimetro individuato dal P.T.P.
Alla formazione dell'accordo è prevista la presenza della Regione Piemonte al fine di integrare efficacemente i contenuti e di definire opportunamente le procedure del previsto P.T.O. con quelli del P.T.R. Ovest Ticino (proponendosi altresì, qualora ritenuto opportuno, quale "proposta di variante" allo stesso P.T.R. Ovest Ticino nella sua interezza), nonché per assicurare il necessario coordinamento con la Regione Lombardia ed il già vigente "Piano Territoriale d'area di Malpensa" interessante i Comuni d'oltre Ticino.
- **Ai sensi dell'Art. 4.17 delle NTA del PTP "Ambito di valorizzazione turistico-ricreativa dell'Est-Sesia", sottoposto a specifico P.T.O", mediante uno specifico "accordo di pianificazione" di cui all'art. 1.5 delle NTA del PTP coordinato dalla Provincia di Novara,**
Il territorio individuato ed assoggettato alla formazione del P.T.O. stesso, potrà essere oggetto di modificazione del perimetro, purchè non vengano contestualmente estese le localizzazioni di aree di possibile insediamento delle funzioni turistico-ricreative. Il tutto finalizzato al coordinamento delle iniziative promosse a livello locale per lo sviluppo e l'insediamento di attività turistico-ricreative, con particolare riferimento all'attenuazione degli effetti ambientali e all'attuazione di provvedimenti compensativi.
- **Ai sensi dell'Art. 5.8 delle NTA del PTP "Tracciato ferroviario con previsione di incremento del traffico delle merci con effetti sul territorio urbano", mediante uno specifico "accordo di pianificazione" di cui all'art. 1.5 delle NTA del PTP coordinato dalla Provincia di Novara,**
la Provincia può predisporre, attraverso il coordinamento delle Amministrazioni Comunali interessate mediante preventivo "accordo di pianificazione", un apposito piano tecnico esecutivo comprendente le opere di attenuazione dell'impatto fonico e le opere per la realizzazione di attraversamenti della linea ferroviaria con esclusione dei passaggi a livello.
- **Ai sensi dell'Art. 5.10 delle NTA del PTP "Area riservata al C.I.M. e al polo logistico novarese", mediante uno specifico "accordo di pianificazione" di cui all'art. 1.5 delle NTA del PTP coordinato dalla Provincia di Novara,**

sull'area individuata sulle tavole di P.T.P. é oggetto di vincolo esclusivo per le destinazioni intermodali, della logistica, della produzione e del terziario di servizio, la pianificazione locale, mediante uno specifico strumento urbanistico esecutivo di iniziativa pubblica esteso a tutta l'area perimetrata, da definirsi con ricorso ad un apposito "accordo di pianificazione" tra Comuni interessati e Provincia, definisce le previsioni relative a: reti infrastrutturali, viabilità, ferrovia, aree per le funzioni produttive, di servizio, logistiche, trasportistiche, polo scientifico-tecnologico.

- **Ai sensi dell'Art. 5.11 delle NTA del PTP "Previsione di realizzazione di piattaforma logistica locale", mediante uno specifico "accordo di pianificazione" di cui all'art. 1.5 delle NTA del PTP coordinato dalla Provincia di Novara,**
la pianificazione urbanistica locale, anche mediante apposito "accordo di pianificazione" coordinato dalla Provincia di Novara, definisce la localizzazione, con particolare riferimento alla compatibilità ambientale e all'organizzazione della viabilità di accesso, della eventuale piattaforma logistica locale, così come individuata sulla Tav. C del PTP.

inoltre

Il Piano Territoriale Regionale riconosce la valenza strategica della risorsa suolo, in quanto bene non riproducibile, per il quale promuove politiche di tutela e salvaguardia, volte al contenimento del suo consumo.

- **Ai sensi dell'Art. 31 delle N.d.A. del Piano Territoriale Regionale, "Contenimento del consumo di suolo"** in caso di accordo tra Regione, Provincia e Comuni per la realizzazione di interventi di livello sovralocale o nel caso di piani intercomunali o di singoli piani redatti sulla base di accordi e/o intese con i comuni contermini, mediante il ricorso a sistemi perequativi e compensativi, può essere superata la soglia massima di consumo di suolo di cui al comma 10 dello stesso articolo.

PROMOZIONE DELL' "ACCORDO DI PIANIFICAZIONE"

L'Accordo può essere promosso dalla Provincia, dalla Regione o dai Comuni.

Nel caso in cui il soggetto promotore sia diverso dalla Provincia, deve sempre invitare la Provincia stessa ai tavoli di concertazione ove si anticiperanno gli obiettivi che si vogliono perseguire e le prime verifiche di compatibilità delle rispettive scelte territoriali.

Nei casi previsti dal Piano Territoriale Regionale in caso si vogliano superare le soglie massime di consumo di suolo fissate dallo stesso Piano all'Art. 31, comma 10 delle N.d.A., la Regione deve sempre essere invitata.

PARTECIPAZIONE ALL'ACCORDO DI PIANIFICAZIONE

Oltre agli Enti territoriali su citati, alla definizione dell'accordo, possono essere invitati dall'Amministrazione proponente, tutte le altre amministrazioni competenti al rilascio di pareri, nulla osta e/o specifici atti di assenso.

Inoltre, in caso di necessità per specifici contenuti dell'accordo, è possibile attivare una concertazione con associazioni economiche e sociali, chiamandole a concorrere alla definizione degli obiettivi e delle scelte strategiche del caso, acquisendone in tal senso valutazioni e proposte nel merito.

CONTENUTI

La proposta, mediante idonei elaborati e documenti, deve contenere:

- l'oggetto dell'accordo;
- gli obiettivi;
- gli ambiti territoriali oggetto dell'accordo;
- gli ambiti di influenza della proposta;
- l'elenco dei soggetti a partecipazione necessaria;
- l'elenco dei soggetti a partecipazione non necessaria, con opportuna motivazione dell'opportunità di tale partecipazione

L'Accordo si sostanzia in un documento costituito dall'accordo vero e proprio e dal documento tecnico allegato che ne esplicita le scelte ed i contenuti costituito dai necessari elaborati tecnici che comunque contengono una cartografia a scala non inferiore a 1:10.000, ove è riportato il coordinamento delle scelte pianificatorie assunte e/o da recepire nella rispettiva strumentazione urbanistica,

dovrà contenere:

- I dati conoscitivi e valutativi dei sistemi territoriali ed ambientali considerati;
- le strategie di sviluppo concordate;
- il programma e le modalità di attuazione degli obiettivi in relazione alle scelte pianificatorie assunte, eventualmente articolate in fasi, con l'indicazione dei tempi di attuazione;
- la motivazione delle scelte (pena nullità dell'accordo ai sensi della L 241/90 e s.m.i.);
- gli adempimenti attribuiti ai soggetti interessati
- l'eventuale procedimento arbitrale per la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere nell'attuazione.

L'Accordo di Pianificazione può prevedere l'applicazione della perequazione territoriale, al fine di ripartire equamente tra le Amministrazioni coinvolte sia gli oneri che le ricadute positive derivanti dall'attuazione dello stesso, anche mediante la costituzione di un apposito fondo finanziato dagli Enti Locali interessati.

APPROVAZIONE DELL'ACCORDO DI PIANIFICAZIONE

L'Accordo di Pianificazione deve essere redatto in forma scritta, pena la nullità dell'atto, e si conclude con la definizione di un documento costituito dall'accordo vero e proprio e dal documento tecnico allegato che ne costituisce parte integrante e ne esplicita le scelte ed i contenuti.

Ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., inoltre, a far data dall'1/01/2013 tali accordi devono essere sottoscritti con firma digitale (Art. 24 del D.L.vo n. 82/2005), pena la nullità dell'atto.

L'Accordo viene approvato dall'Amministrazione Provinciale in seguito all'acquisizione degli atti di approvazione da parte di tutti i soggetti a partecipazione necessaria.

A seguito di tale approvazione si provvede alla sottoscrizione dell'accordo da parte di tutti gli Enti che vi hanno preso parte.

Qualora l'Accordo comporti varianti agli strumenti urbanistici comunali, le Amministrazioni comunali dovranno provvedere in tal senso nei tempi e modi previsti dall'Accordo stesso e dalla normativa vigente in materia.

Qualora l'Accordo di Pianificazione dovesse proporre, già in sede di sua definizione, una variazione degli strumenti urbanistici vigenti, allo stesso si applicano le norme nazionali e regionali relative agli accordi di programma, con particolare riferimento alla Deliberazione della Giunta Regionale n° 27-232223 del 24/11/97 "Assunzioni di direttive in merito al procedimento amministrativo sugli accordi di programma. L.R. 51/97 art. 17".

**Disposizioni normative del Piano Territoriale Provinciale riguardo agli
“Accordi di Pianificazione”**

Art. 4.1.

Aree di riorganizzazione e concentrazione degli insediamenti produttivi in corrispondenza dei caselli autostradali

- 1.- **Obiettivi** Consolidare e sviluppare la localizzazione di insediamenti produttivi nelle aree prossime ai caselli di accesso alla rete autostradale con l'obiettivo di migliorare le condizioni generali di accessibilità del traffico operativo alle aree produttive, di concentrare le funzioni produttive, di realizzare economie di aggregazione dei servizi e di riordinare e razionalizzare gli insediamenti e le reti infrastrutturali.

- 2.- **Indirizzi** All'interno del perimetro delle aree individuate in cartografia alla Tavola B), possono essere realizzate "aree ecologicamente attrezzate", secondo la definizione di cui all'art. 26 del D.Lgs. 112/98 (anche per la corretta applicazione del D.P.R. 447/98 concernente il c.d. "sportello unico), da destinare all'insediamento di attività produttive, comprendenti produzione di beni e produzione di servizi: l'infrastrutturazione, l'assetto urbanistico e i provvedimenti di tutela ambientale di tali aree si realizzano con la predisposizione di piani per gli insediamenti produttivi e/o strumenti urbanistici esecutivi, nel caso di completamenti, riqualificazioni ed ampliamenti di aree esistenti, nonché di localizzazione di nuove aree.
 - 2.1. Il dimensionamento delle aree a destinazione produttiva è determinato in riferimento ad un bacino di utenza omogeneo sovracomunale, a politiche di distretto, e/o di offerta insediativa per attività provenienti da aree extraprovinciali; delle modalità di determinazione di tale dimensionamento deve essere dato adeguatamente conto in sede di formazione dei relativi strumenti urbanistici.

- 3.- **Direttive** Nel caso di aree con insediamenti preesistenti, lo sviluppo di nuove opportunità insediative deve essere contestuale alla razionalizzazione e alla riqualificazione funzionale generale;
 - 3.1 nella pianificazione esecutiva devono essere previsti comparti di attuazione, assegnando priorità al completamento e alla razionalizzazione degli insediamenti compresi entro il perimetro delle aree preesistenti; gli strumenti di pianificazione contengono schemi modulari indirizzati al razionale utilizzazione del suolo;
 - 3.2 particolare attenzione deve essere posta nella valutazione degli effetti sul traffico, limitando e razionalizzando le intersezioni con la viabilità di accesso e privilegiando allacciamenti diretti alla rete autostradale; la progettazione delle mitigazioni dell'impatto ambientale e paesaggistico deve essere indirizzata a eliminare o ridurre la "visibilità" degli insediamenti e deve prevedere adeguate fasce di vegetazione o di aree destinate alle attività agricole interposte tra gli insediamenti produttivi e le aree circostanti a prevalente funzione residenziale;
 - 3.3 i piani per gli insediamenti produttivi e/o gli strumenti urbanistici esecutivi, devono contenere specifiche indicazioni morfologiche e di inserimento di costruzioni e manufatti;
 - 3.4 **nel caso di aree di estensione sovracomunale, la progettazione ed approvazione dei piani per gli insediamenti produttivi e/o degli strumenti urbanistici esecutivi deve avvenire contestualmente in forma coordinata tra gli enti territorialmente competenti; in caso diverso la Provincia promuove la definizione di uno specifico "accordo di pianificazione" di cui all'art. 1.5 che stabilisce le scelte di pianificazione di indirizzo insediativo (con indicazione dei dati di localizzazione, dimensionamento, accessibilità) da seguire al momento dell'attuazione della pianificazione urbanistica esecutiva di competenza dei singoli Comuni;**
 - 3.5 gli strumenti di pianificazione relativi alle aree di cui al presente articolo sono comunque corredati dall'analisi di compatibilità ambientale ai sensi dell'allegato F della L.R. 40/1998.

3.6 *per quanto concerne eventuali insediamenti produttivi esistenti, localizzati al di fuori dei perimetri riportati in Tavola B nei Comuni interessati dalla tipologia del presente articolo, i PRG debbono comunque valutare attentamente la possibilità di “rilocalizzare” le attività di rilevante “impatto”, utilizzando al meglio i disposti dell’art. 26 della L.R. 56/77 e s.m.i.: in tal caso gli ambiti di localizzazione produttiva perimetrati nella Tavola B), di cui al presente ed al successivo articolo delle norme, rappresentano un quadro di riferimento strutturato prioritario per la localizzazione produttiva su tutto il territorio provinciale.*

3.7 *La Provincia di Novara, anche mediante la definizione di uno specifico “accordo di pianificazione” di cui all’art. 1.5, da stipularsi con gli Enti e le Amministrazioni interessate, predispose un progetto speciale che prevede la razionalizzazione dei cablaggi e delle reti di approvvigionamento delle aree di concentrazione produttiva (di cui al presente ed al successivo articolo), nel rispetto del quadro di riferimento rappresentato dalla Tavola B) per le funzioni a carattere produttivo e di servizio.*

4.- *Prescrizioni* Per potersi configurare quali “aree ecologicamente attrezzate” ai sensi del citato art. 26 del D.Lgs 112/98, in attesa delle specifiche direttive da emanarsi da parte della Regione, il P.T.P. dispone che i lavori di attrezzamento e di realizzazione di nuove aree produttive di cui al presente articolo, da progettare con modalità unitarie ed integrate, debbano essere comunque sottoposti alla fase di valutazione di impatto ambientale di cui alla L.R. 40/98, indipendentemente dalla loro estensione territoriale:

- *valutazione di competenza regionale nei casi di cui al punto 5 dell’allegato B1 della citata legge regionale;*
- *valutazione di competenza provinciale in tutti gli altri casi.*

4.1 *Dalla data di approvazione del P.T.P., su tutto il territorio provinciale, nuovi insediamenti di attività produttive che prevedano impianti industriali con quantità e caratteristiche ricomprese nella casistica di cui agli allegati A1, A2, B1, B2 della L.R. 40/98, possono essere consentiti esclusivamente in “aree ecologicamente attrezzate”: nel caso in cui, per l’attrezzamento ed infrastrutturazione di tali aree, si sia già conclusa positivamente la procedura di V.I.A. prevista al comma precedente, le attività e gli impianti ricompresi negli allegati B1 e B2 della L.R. 40/98, sono automaticamente esclusi dalla fase di valutazione ai sensi delle procedure previste dalla legge regionale.*

4.2 *Sono comunque fatti salvi ampliamenti, ristrutturazioni e/o adeguamenti di attività ed impianti produttivi già esistenti localizzati all’esterno dei perimetri di cui al presente articolo riportati in Tavola B, anche se presentano le caratteristiche di cui al precedente comma.*

Art. 4.3.
Ambiti di individuazione coordinata
delle opportunità insediative per le attività produttive,
terziarie e di servizio

- 1.- **Obiettivi** Definire le localizzazioni di nuove aree produttive in modo coordinato all'interno di ambiti territoriali omogenei, in particolare laddove sono in corso fenomeni insediativi di tendenziale "diffusione lineare" lungo le infrastrutture viabilistiche: l'eventuale nuova localizzazione avviene in base a principi di stima preliminare dei fabbisogni e di valutazione comparata dei requisiti funzionali delle diverse aree presenti all'interno del perimetro omogeneo riportato in tavola B.
- 2.- **Indirizzi** Gli ambiti individuati sono preordinati alla concertazione preliminare delle localizzazioni di aree produttive destinate ad accogliere prioritariamente gli insediamenti di limitata dimensione ed a basso potenziale di "impatto ambientale", strettamente connessi con il contesto socio-economico locale.
- 3.- **Direttive** All'interno delle perimetrazioni d'ambito di cui al presente articolo, l'individuazione negli strumenti di pianificazione locale di aree di nuovo impianto per l'insediamento di nuove attività produttive (e/o l'ampliamento di quelle già previste e non ancora attuate) per l'insediamento di nuove attività produttive, aventi superficie territoriale superiore a 20.000 mq., è subordinata ad una ricognizione delle aree destinate a tale funzione presenti nell'ambito di individuazione coordinata (perimetrato alla Tavola B), ed è ammissibile solo in presenza di superfici territoriali residue, disponibili per nuovi insediamenti indicate negli strumenti urbanistici comunali vigenti, aventi estensione complessiva inferiore al 20% della superficie territoriale totale destinata alle attività produttive all'interno dell'intero ambito.
 - 3.2. **Nelle porzioni territoriali interessate dagli ambiti di cui al presente articolo, gli strumenti urbanistici locali, qualora contengano nuove previsioni di aree di nuovo impianto di superficie territoriale superiore a 20.000 mq. devono comunque comprendere una stima preliminare dei fabbisogni, tale da dimostrarne l'esigenza.**
- 4.- **Prescrizioni** A seguito dell'approvazione del P.T.P., negli ambiti perimetrati dalla Tavola B), l'individuazione di ulteriori aree di nuovo impianto di estensione superiore a 20.000 mq. di superficie territoriale, richiede comunque la preventiva definizione di un "accordo di pianificazione" di cui all'art. 1.5, coordinato dalla Provincia e sottoscritto da tutti i Comuni interessati da quello specifico ambito.
 - 4.1. **In assenza dell'accordo di pianificazione di cui al comma precedente, è comunque sempre fatta salva la possibilità di ampliare e completare funzionalmente le aree produttive già esistenti e previste dalla strumentazione urbanistica vigente alla data di approvazione del P.T.P., esclusivamente se tali ampliamenti risultano contigui ad ambiti territoriali già dotati delle necessarie opere di urbanizzazione primaria e non comportano un incremento superiore a 50.000 mq di superficie territoriale.**
 - 4.2. **A seguito dell'approvazione del P.T.P., negli ambiti perimetrati di cui al presente articolo, l'eventuale individuazione di aree di nuovo impianto e/o l'ampliamento di quelle già esistenti che configurino "in contiguità" una superficie territoriale a destinazione produttiva di dimensione pari o superiore a 300.000 mq, una volta conseguito l'"accordo di pianificazione" di cui all'art. 1.5, coordinato dalla Provincia e sottoscritto da tutti i Comuni interessati da quello specifico ambito, comporta la conseguente classificazione di "area di concentrazione di insediamenti produttivi" di cui al precedente art. 4.2, senza che ciò costituisca variante di P.T.P.**

Art. 4.4.

*Norme generali per la localizzazione di aree
per l'insediamento di funzioni di carattere produttivo*

- 1.- *Obiettivi* Promuovere il riordino degli insediamenti esistenti, il contenimento dell'eccessiva dispersione e frammentazione delle localizzazioni, di conseguenza favorire la concentrazione delle aree per l'insediamento delle funzioni produttive, perseguendo al contempo la riconversione, la riqualificazione funzionale ed il riuso delle aree di attuale insediamento dimesse e/o in via di dismissione.
- 2.- *Indirizzi* Il P.T.P. individua specifici criteri di riferimento per la pianificazione urbanistica locale al fine di poter efficacemente perseguire l'obiettivo dichiarato che, nel caso della programmazione delle aree produttive, richiede comunque una valutazione, un preciso dimensionamento ed una verifica dei possibili impatti e ricadute, da condursi a scala sovracomunale con il coordinamento dell'ente provinciale: tali criteri sono da rispettarsi su tutto il territorio provinciale, in particolare all'esterno degli ambiti perimetrati in Tavola B) di cui ai precedenti articoli 4.1, 4.2 e 4.3.
- 3.- *Direttive* Su tutto il territorio provinciale, le nuove aree per l'insediamento di funzioni produttive da individuarsi in sede di strumentazione urbanistica locale, recependo le specifiche direttive già riportate dal P.T.R. Ovest Ticino (art. 13, Norme Generali), debbono:
 - essere collocate tendenzialmente in terreni non classificati di elevato valore produttivo dal punto di vista agricolo dalle analisi e dalle definizioni dei P.R.G.C., e che presentano caratteristiche geotecniche adatte alle caratteristiche dell'insediamento industriale;
 - essere localizzate e concentrate in luoghi che presentano caratteristiche di elevata accessibilità (sia su gomma che, dove esistente, su ferro), con adeguati svincoli di relazione con la rete delle infrastrutture viarie di riferimento, evitando categoricamente lo sviluppo di insediamenti lineari attestati direttamente lungo gli assi infrastrutturali con accessi diretti da essi ai singoli insediamenti;
 - non essere collocate in aree di "risulta" o gravate da eccessivi vincoli lineari (quali ad es. elettrodotti, gasdotti, etc..), ma presentare un'articolazione fondiaria atta a consentire un razionale sviluppo dei layout insediativi tipici degli immobili industriali;
 - prevedere la possibilità che i tagli dei lotti consentano un'adeguata flessibilità modulare finalizzata ad accorpamenti successivi in relazione a diverse esigenze dimensionali di localizzazione;
 - evitare il più possibile che nelle normative di riferimento sia consentita un'eccessiva frammistione di destinazioni d'uso;
 - essere collocate laddove le politiche urbanizzative locali consentono l'attivazione dei servizi indispensabili, in particolare per quanto concerne lo smaltimento dei reflui solidi e liquidi, da realizzarsi con modalità integrate prima dell'insediamento delle attività industriali;
 - essere, nella maggior misura possibile, integrate anche fisicamente con il contesto territoriale di riferimento: occorre pertanto che per le aree collocate in prossimità di aree residenziali, i P.R.G.C. individuino opportune fasce di rispetto ambientale adeguatamente piantumate, volte anche a rispettare le condizioni di clima acustico ai sensi delle normative vigenti;
 - essere sottoposte, nel caso siano previste per accogliere più unità produttive in tempi anche diversi, a pianificazione esecutiva estesa a tutta l'area, al fine di poter coerentemente gestire, in termini coordinati ed unitari, la realizzazione delle reti e delle infrastrutture di servizio indispensabili all'insediabilità, la cui esecuzione potrà essere programmata anche per lotti funzionali.
- 3.1. Ai sensi dell'art. 3 del Decreto Min. LL.PP. 09/05/01, il P.T.P. dispone che la definizione territoriale delle aree di "concentrazione produttiva" di cui ai precedenti articoli 4.1 e 4.2 (in particolare le "prescrizioni" relative), costituisce altresì il quadro di riferimento per qualsiasi eventuale ulteriore localizzazione di stabilimenti soggetti alla disciplina di cui al D.Lgs. 334/99; per quanto concerne la definizione delle aree interessate dagli effetti prodotti dagli stabilimenti già esistenti, in stretta sinergia con il "Piano Provinciale di Protezione Civile", il P.T.P. dovrà essere integrato (senza che ciò costituisca variante) dalle necessarie valutazioni a scala territoriale, una volta acquisite dai Comuni le informazioni di cui all'art. 4 del citato Decreto Min. LL.PP.
- 3.2. Al fine di un'opportuna valorizzazione anche sotto il profilo storico del sistema produttivo nell'ambito provinciale, la strumentazione urbanistica locale, in presenza di aree dimesse e/o in via

di dismissione nei tessuti urbani consolidati, è tenuta ad approfondire il tema del recupero e del riuso di tali aree contestualmente all'eventuale definizione di apposite aree di rilocalizzazione: in particolare, laddove la presenza di tali siti è "diffusa" in ambito urbano, il P.R.G. deve prevedere, mediante specifiche indicazioni ed indirizzi, la formazione di uno specifico strumento urbanistico attuativo di settore esteso a tutto il "sistema" urbano di aree dimesse e/o in via di dismissione, che in tal senso, pianificato con modalità coordinate ed unitarie, possa consentire di praticare efficaci politiche di riqualificazione urbana più "complesse" anche attraverso calibrate nuove destinazioni funzionali.

- 3.3. La Provincia, ai sensi della vigente legislazione, coinvolgendo i Comuni e le Comunità Montane, concorre alla definizione della programmazione regionale in materia di aree attrezzate produttive a carattere sia industriale sia artigianale, utilizzando la Tavola B) del P.T.P. quale quadro di riferimento strutturato: gli appositi atti di programmazione in capo all'ente provinciale ai sensi della legislazione vigente, assolveranno a tale compito indicando localizzazioni, caratteristiche e priorità degli interventi. La Provincia inoltre concorre, ai sensi del Capo VI della L.R. n. 21/97 s.m.i., all'individuazione delle lavorazioni dell'artigianato artistico e tipico nonché all'individuazione ed alla delimitazione dei territori interessati.

- 4. - Prescrizioni** Su tutto il territorio provinciale, all'esterno dei perimetri riportati alla Tavola B) ai sensi dei precedenti articoli 4.1, 4.2 e 4.3, fatti comunque salvi gli ampliamenti ed i completamenti in stretta contiguità delle aree già esistenti e fatte salve le previsioni della strumentazione urbanistica vigente alla data di approvazione del P.T.P., eventuali ulteriori aree di nuovo impianto a destinazione produttiva con superficie territoriale superiore a 20.000 mq, potranno essere individuate esclusivamente a seguito della definizione di un apposito "accordo di pianificazione" di cui all'art. 1.5, da stipularsi tra il Comune interessato e la Provincia di Novara: in caso di motivate esigenze (per "impatti" territoriali, infrastrutturali, ambientali di scala sovracomunale) la Provincia di Novara potrà invitare alla definizione del citato "accordo di pianificazione" anche gli altri Comuni eventualmente coinvolti dalla nuova localizzazione.

Art. 4.5.

Area estrattiva e produttiva del bacino petrolifero novarese

- 1.- **Obiettivi** Definire la compatibilità ambientale delle attività estrattive e produttive del settore petrolifero, con particolare riferimento alle condizioni di sicurezza ed ai provvedimenti compensativi.
- 2.- **Indirizzi** Predisporre un piano di recupero e riqualificazione ambientale all'interno del perimetro individuato in forma di strumento urbanistico esecutivo di settore, eventualmente articolato per comparti, avente estensione sovracomunale con contestuale variante ai PRG; l'Amministrazione Provinciale esercita il coordinamento della pianificazione locale, avendo come finalità la specifica valenza ambientale con l'introduzione di previsioni territoriali di carattere protettivo e compensativo nei confronti degli insediamenti umani, delle aree agricole, degli ambienti naturali.
- 3.- Direttive** Lo strumento urbanistico esecutivo, corredato da preventivo "accordo di pianificazione" e/o di programma sottoscritto dagli Enti Locali competenti e dai soggetti privati esercenti le attività petrolifere estrattive e produttive, delimita le aree destinate alle installazioni dell'attività estrattiva e dell'attività di trasformazione e produzione e stoccaggio dei prodotti petroliferi:
- 3.1. Lo strumento di pianificazione esecutiva individua le aree e le fasce di rispetto intorno alle installazioni estrattive e produttive; all'interno di tali delimitazioni sono escluse nuove localizzazioni di attività comportanti la presenza continuativa dell'uomo; il piano indica le aree di rilocalizzazione e le modalità di trasferimento per quelle preesistenti.
- 3.2. Lo strumento di pianificazione previsto dal presente articolo può altresì proporsi, qualora ritenuto opportuno da parte delle Amministrazioni locali interessate, quale specifica "integrazione" al piano di valorizzazione della fascia pre-parco disposto dal P.T.R. Ovest Ticino (si veda Scheda d'Ambito 19. del

citato P.T.R.), nel caso in cui quest'ultimo piano fosse già stato adottato alla data di approvazione del P.T.P.

3.3 Le aree comprese all'interno del perimetro indicato sono soggette a monitoraggio della qualità dell'aria, delle acque e del suolo.

3.4 Il Piano Esecutivo ed il relativo accordo di pianificazione, da attivare anche con il concorso della Regione Piemonte, dovranno altresì individuare interventi di riqualificazione ambientale per il cui finanziamento potranno essere utilizzate anche le royalties introitate dalla Regione per le concessioni estrattive del bacino petrolifero.

4.- Prescrizioni Dalla data di approvazione del P.T.P., sino all'adozione del piano di recupero e riqualificazione ambientale previsto dal presente articolo, nelle aree comprese nel perimetro indicato non possono essere previste nuove superfici territoriali di espansione degli insediamenti residenziali oltre quelle contenute negli strumenti urbanistici vigenti alla data di approvazione del P.T.P.

Art. 2.4.

Sistema delle aree di rilevante valore naturalistico di livello Regionale e Provinciale

omissis...

2.1 La Provincia promuove inoltre l'istituzione di specifiche "zone di salvaguardia" di aree protette esistenti (ai sensi dell'art. 5 L.R. n°12/90) o di "aree contigue" (ai sensi dell'art. 32 L.S. n°394/91), nei seguenti ambiti territoriali riportati nella Tavola A) di progetto:

- la valle del Sizzone;*
- le aree di salvaguardia del Parco della valle del Ticino.*

Omissis..

4.- Prescrizioni All'interno dei Parchi regionali, e delle Riserve, i rispettivi strumenti normativi, come previsti dalla legge regionale di riferimento, prevalgono su tutti gli strumenti urbanistici di livello inferiore.

4.1 All'interno degli ambiti territoriali di cui al precedente comma 2.1 del presente articolo, i cui perimetri possono essere maggiormente dettagliati mediante uno specifico "accordo di pianificazione" tra la Provincia ed i Comuni interessati, le specifiche tutele e salvaguardie debbono essere disposte dalla strumentazione urbanistica locale nel rispetto delle direttive di cui ai precedenti commi 3., 3.1, 3.2.

omissis...

Art. 2.6.

Ambiti di elevata qualità paesistico-ambientale sottoposti a Piano Paesistico di competenza provinciale

1.- Obiettivi Consolidare, attraverso la formazione di Piani Paesistici, la tutela e la conoscenza di grandi ambiti di forte caratterizzazione paesistica del territorio nei quali la compresenza di aspetti di naturalità, sistemi insediativi storici, attività produttive agricole con forte dominanza paesistica, attività turistiche e per il tempo libero, crea condizioni di grande fragilità del sistema paesistico ma anche di notevole potenzialità per gli sviluppi del sistema insediativo provinciale.

2.- Indirizzi Gli indirizzi e le direttive rivolti alla formazione dei Piani Paesistici di competenza Provinciale, sono differenziati per i diversi ambiti a seconda delle prevalenti vocazioni del territorio. La Provincia per l'elaborazione dei Piani Paesistici può promuovere uno specifico "accordo di pianificazione" di cui all'art. 1.5. con gli enti territoriali interessati; può inoltre promuovere specifici accordi di programma, o altre procedure negoziali, con la Regione, le Province contermini, le

Comunità montane per la realizzazione di interventi complessi di livello territoriale. Anche i Comuni i cui territori sono interessati dai perimetri riportati in Tav. A), qualora la Provincia non abbia già provveduto, attraverso un accordo di pianificazione o altra forma di intesa, possono proporre alla Provincia una bozza di Piano Paesistico per l'intera area.

omissis...

Art. 4.6.

Aree di riqualificazione funzionale ed ambientale dei territori urbani lungo tracciati stradali storici

- 1.- **Obiettivi** *Coordinare i processi di trasformazione e riqualificazione delle fasce di territorio urbano limitrofe ai tracciati stradali storici.*
- 2.- **Indirizzi:** *Promuovere azioni di pianificazione coordinata e di attuazione concertata degli interventi all'interno dei perimetri individuati per sostenere processi di riqualificazione urbana e ambientale secondo un indirizzo direttore definito (anche mediante eventuali "accordi di pianificazione") tramite azioni di pianificazione locale da attuare per mezzo della formazione di strumenti urbanistici esecutivi e/o di programmi integrati di riqualificazione urbana.*

omissis...

Art. 4.9.

Aree urbane di concentrazione dei servizi pubblici di rango provinciale

- 1.- **Obiettivi** *Concentrare i servizi di rango provinciale privilegiando il recupero, la riqualificazione e il completamento dell'esistente, favorendo economie di aggregazione e migliorando le condizioni di accessibilità per l'utenza.*
 - 2.- **Indirizzi** *Nei centri di Novara, Borgomanero ed Arona sono individuate le localizzazioni dei servizi di rango provinciale, con particolare riferimento alle strutture sanitarie, dell'istruzione superiore, delle Amministrazioni di livello sovracomunale e di decentramento dello Stato e della Regione, delle strutture sportive, ricreative e del tempo libero aventi un bacino di attrazione comprensoriale.*
 - 3.- **Direttive** *L'Amministrazione Provinciale definisce il piano di intervento per l'adeguamento dei servizi scolastici superiori (direttamente per quanto di propria competenza ed in coordinamento con altri enti competenti).*
- 3.1. L'Amministrazione Provinciale promuove la concertazione con gli Enti Locali per la definizione, unitamente con l'ASL competente, della distribuzione e della localizzazione sul territorio delle sedi di servizi sanitari, eventualmente anche mediante uno specifico "accordo di pianificazione" di cui all.art. 1.5.**

omissis...

Art. 4.12.

Aree di concentrazione di funzioni turistiche da riqualificare

- 1.- **Obiettivi** *Realizzare lo sviluppo e la qualificazione degli insediamenti turistici in un quadro di compatibilità ambientale.*

- 2.- **Indirizzi** L'area di concentrazione di funzioni turistiche (ricettive e di servizio) situata sulla sponda meridionale del lago Maggiore è sottoposta ad interventi di consolidamento delle attività presenti con il contestuale miglioramento delle condizioni di inserimento ambientale.
- 3.- **Direttive** Le aree individuate sono soggette a piano particolareggiato di iniziativa pubblica, ovvero a pianificazione urbanistica esecutiva di iniziativa privata se preceduta da specifiche norme di attuazione dettate dal PRG per la parte di territorio individuata alla Tavola B).
- 3.1. Il piano particolareggiato o le specifiche norme di attuazione del PRG contengono la previsione dettagliata delle aree di pregio ambientale e le relative salvaguardie, il progetto dei percorsi e degli itinerari interni all'area riservati agli utenti delle strutture turistiche e delle attrezzature per il tempo libero con le specifiche indicazioni esecutive per garantire un adeguato inserimento paesaggistico, le caratteristiche costruttive degli edifici e dei manufatti, il dimensionamento e la localizzazione delle aree standard (di cui non è consentita la monetizzazione).
- 3.2. La pianificazione urbanistica locale introduce la possibilità di trasformazione totale o parziale degli insediamenti esistenti da strutture turistico-ricettive mobili in strutture turistico-ricettive in sede fissa, dettando specifiche norme per le caratteristiche costruttive e di inserimento ambientale degli edifici.
- 3.3. L'Amministrazione Provinciale esercita funzioni di coordinamento delle previsioni urbanistiche comunali, qualora non si provveda alla formazione di strumenti urbanistici intercomunali; tale funzione è esercitata mediante la definizione di un "accordo di pianificazione" di cui all'art. 1.5, con la partecipazione dei Comuni competenti per territorio.**

omissis...

Art. 4.15.

Ambito territoriale dell'Ovest Ticino settentrionale sottoposto a specifico P.T.O.

- 1.- **Obiettivi** Coordinamento della pianificazione degli insediamenti e delle opportunità localizzative; attenuazione e compensazione ambientale degli effetti generati dalla vicinanza allo scalo aeroportuale di Malpensa (sia sulla strutturazione territoriale che sulla rete della mobilità di merci e persone).
- 2.- **Indirizzi** In virtù della complessità dei fenomeni territoriali ed ambientali in atto sull'area dell'Ovest Ticino settentrionale, l'ambito perimetrato alle tavole A) e B) del PTP viene sottoposto a specifico P.T.O. (Progetto Territoriale Operativo) da formarsi ed approvarsi da parte della Provincia di Novara ai sensi della L.R. 56/77 e s.m.i., con il concorso dei Comuni interessati ed in accordo con la Regione Piemonte.
- 3.- Direttive** Con la definizione di apposito "accordo di pianificazione" di cui all'art. 1.5, possono altresì essere maggiormente approfonditi, ed eventualmente modificati i confini del perimetro individuato dal P.T.P.
- 3.1. Il P.T.P. prevede che all'accordo di pianificazione debba partecipare la Regione Piemonte al fine di integrare efficacemente i contenuti e di definire opportunamente le procedure del previsto P.T.O. con quelli del P.T.R. Ovest Ticino (proponendosi altresì, qualora ritenuto opportuno, quale "proposta di variante" allo stesso P.T.R. Ovest Ticino nella sua interezza), nonché per assicurare il necessario coordinamento con la Regione Lombardia ed il già vigente "Piano Territoriale d'area di Malpensa" interessante i Comuni d'oltre Ticino.
- 3.2. Particolare attenzione dovrà essere posta, oltre che al coordinamento sovracomunale delle scelte insediative ed infrastrutturali, agli aspetti di salvaguardia e valorizzazione paesistico-ambientale: il

P.T.O. dovrà pertanto acquisire valenza paesistico-ambientale ai sensi del 3 comma art. 4 L.R. 56/77 e s.m.i., anche al fine di integrare al meglio le "aree di rilevanza paesistica" di cui al comma 3.4 e 3.5 del precedente art. 2.7.

4 – Prescrizioni *Nell'ambito territoriale sottoposto a P.T.O. e sino alla sua adozione, i Comuni interessati debbono limitare la previsione di nuove aree di espansione che comportino frammentazione insediativa ed elevato consumo di suolo, perseguendo in particolare la riorganizzazione, il completamento e la saturazione di quelle esistenti, nella finalità di riqualificazione della morfologia insediativa.*

4.1 *In particolare, lungo l'asse della S.S. 32 nell'ambito di individuazione coordinata delle opportunità insediative"riportato nella Tav. B) e normato dall'art. 4.3, nuove destinazioni funzionali per "medie e grandi strutture di vendita" possono essere localizzate esclusivamente a seguito della definizione di uno specifico "accordo di pianificazione" tra Provincia di Novara e Comuni interessati.*
omissis...

Art. 4.17.

*Ambito di valorizzazione turistico-ricreativa dell'"Est-Sesia",
sottoposto a specifico P.T.O..*

1.- Obiettivi *Coordinamento delle iniziative promosse a livello locale per lo sviluppo e l'insediamento di attività turistico-ricreative , con particolare riferimento all'attenuazione degli effetti ambientali e all'attuazione di provvedimenti compensativi.*

2.- Indirizzi *Ai fini del raggiungimento degli obiettivi indicati sopra, l'ambito territoriale corrispondente al territorio dei Comuni di Biandrate, Casalbeltrame, Casalvolone, Landiona, Recetto, S. Nazzaro Sesia, Vicolungo per quanto interessato direttamente e indirettamente da previsioni di insediamento di funzioni turistico-ricreative di interesse sovracomunale, è sottoposto a P.T.O. (Progetto Territoriale Operativo), da formarsi e approvarsi da parte della Provincia di Novara ai sensi delle disposizioni contenute nella L.R. 56/77 e s.m.i., con il concorso dei Comuni interessati.*

3.- Direttive *Il territorio individuato ed assoggettato alla formazione di P.T.O. potrà essere oggetto di modificazione del perimetro mediante specifico "accordo di pianificazione" coordinato dalla Provincia di Novara, purchè non vengano contestualmente estese le localizzazioni di aree di possibile insediamento delle funzioni turistico-ricreative.*

omissis...

Art. 5.8.

*Tracciato ferroviario con previsione di incremento
del traffico delle merci con effetti sul territorio urbano*

omissis...

4.- Prescrizioni *Ai sensi dell'art. 49 del D.P.R. 11/07/1980 n° 753 lungo le tratte di cui al presente articolo non sono ammesse deroghe alle fasce di rispetto minime di 30 m a partire dalla rotaia più esterna nel caso di nuova costruzione o ricostruzione di edifici esistenti.*

4.1. *L'Amministrazione Provinciale predispone, attraverso il coordinamento delle Amministrazioni Comunali interessate mediante preventivo "accordo di pianificazione", un apposito piano tecnico esecutivo comprendente le opere di attenuazione dell'impatto fonico e le*

opere per la realizzazione di attraversamenti della linea ferroviaria con esclusione dei passaggi a livello.

Art. 5.10.

Area riservata al C.I.M. e al polo logistico novarese

omissis...

3.- Direttive *L'area individuata sulle tavole di P.T.P. é oggetto di vincolo esclusivo per le destinazioni intermodali, della logistica, della produzione e del terziario di servizio (non commerciale per grandi superfici).*

3.1. *La pianificazione locale, mediante uno specifico strumento urbanistico esecutivo di iniziativa pubblica esteso a tutta l'area perimetrata, da definirsi con ricorso ad un apposito "accordo di pianificazione" tra Comuni interessati e Provincia, definisce le previsioni relative a: reti infrastrutturali, viabilità, ferrovia, aree per le funzioni produttive, di servizio, logistiche, trasportistiche, polo scientifico-tecnologico.*

Art. 5.11.

Previsione di realizzazione di piattaforma logistica locale

omissis...

3.- Direttive *La pianificazione urbanistica locale, anche mediante apposito "accordo di pianificazione" coordinato dalla Provincia di Novara, definisce la localizzazione con particolare riferimento alla compatibilità ambientale e all'organizzazione della viabilità di accesso.*